

Regolamento recante norme per la costituzione del Fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti del Consiglio di Bacino Verona Nord e norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023.

Premessa

Art. 1. Oggetto e finalità

Art. 2. Ambito di applicazione

Art. 3. Soggetti destinatari

Art. 4. Costituzione e finanziamento del fondo per funzioni tecniche

Art. 5. Criteri di conferimento degli incarichi

Art. 6. Termini per le prestazioni

Art. 7. Modalità e criteri di ripartizione del fondo

Art. 8. Criteri di liquidazione dei crediti del dipendente per incentivi

Art. 9. Modalità di pagamento degli incentivi

Art. 10. Riduzione dei compensi in caso di incrementi dei tempi di espletamento degli incarichi

Art. 11. Penalità per errori ed omissioni

Art. 12. Modifiche e varianti contrattuali

Art. 13. Trasparenza

Art. 14. Norma transitoria

Allegato A

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito alla costituzione del fondo previsto dall'art. 45 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 di seguito Codice e per il suo utilizzo.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione: a) le leggi ed i regolamenti nazionali; b) i contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Le funzioni tecniche che danno titolo alla corresponsione degli incentivi sono quelle individuate dall'articolo 45, comma 2, del codice dei contratti pubblici per gli appalti relativi a servizi e forniture di cui al medesimo articolo.
2. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:
 - a) i lavori di importo inferiore ad euro 5.000,00;
 - b) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad euro 2.500,00.

Art. 3

Soggetti destinatari

1. I soggetti destinatari degli incentivi sono individuati nei dipendenti, sia amministrativi che tecnici, del Consiglio di Bacino Verona Nord che svolgono le funzioni tecniche inerenti alle attività di cui all'articolo 2, comma 1.
2. Alla ripartizione del fondo partecipano anche i dipendenti, sia amministrativi che tecnici, individuati con apposito decreto direttoriale o atto equivalente, che collaborano alle attività di cui al richiamato articolo 2, comma 1, secondo quanto previsto dall'articolo 7.
3. Non concorrono alla ripartizione del fondo i dipendenti con qualifica dirigenziale a cui è conferito incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 165/01. Qualora un ruolo qualsiasi, all'interno del gruppo di lavoro del presente regolamento, venga affidato a personale avente qualifica dirigenziale, il relativo compenso costituisce economia di spesa.

Art. 4

Costituzione e finanziamento del fondo per funzioni tecniche

1. Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche è costituito da una somma, come da fasce percentuali di attribuzione di cui alla tabella allegata, applicata percentualmente sull'importo posto a base delle procedure di affidamento di una fornitura o servizio.
2. Sono escluse dalla base di calcolo dell'incentivo le somme per accantonamenti, imprevisti, acquisizioni ed espropri di immobili, nonché l'IVA.
3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito tra i dipendenti di cui all'articolo 3 sulla base delle disposizioni del presente regolamento e secondo le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico del Consiglio di Bacino Verona Nord. Le spese di trasferta o missione non sono a carico del fondo.
4. Il fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico del servizio con provvedimento del Direttore.
5. La restante quota del 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, può essere considerata assieme ad altre quote per contribuire complessivamente agli obiettivi di legge previsti dall'art. 45 comma 5 del Dlgs 36/2023 e s.m.i. In particolare, sono ammessi i seguenti utilizzi:
 - a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

Una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata:

- a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
6. la costituzione del fondo, per ogni servizio o fornitura, è vincolato alla nomina di un direttore dell'esecuzione.

Art. 5

Criteri di conferimento degli incarichi

1. il ruolo di Responsabile del Procedimento è svolto dal Direttore Generale che nomina il personale a cui affidare gli specifici incarichi tecnici.
2. Il Direttore Generale assicura un'equa ripartizione degli incarichi. Su proposta del RUP si individuano, con apposito atto, i componenti dell'ufficio di supporto al RUP, di direzione dell'esecuzione nonché le altre figure incaricate delle funzioni tecniche attingendo prioritariamente alle risorse umane del Consiglio di Bacino Verona Nord, tenendo conto: a) della necessità di integrazione tra diverse competenze professionali anche in relazione alla tipologia dell'opera o lavoro da realizzare; b) delle esperienze professionali eventualmente acquisite; c) dell'espletamento di attività analoghe con risultati positivi; e) della capacità di collaborare con i colleghi; d) dell'autonomia e del senso di responsabilità dimostrate nel portare a termine i compiti affidati; f) della consequenzialità e complementarità con altri incarichi, eventualmente già ricevuti, aventi lo stesso oggetto; g) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti e ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali; h) del principio di incentivazione della produttività, sancito dalla vigente legislazione in materia di pubblico impiego e dalla contrattazione collettiva.
3. I provvedimenti di individuazione degli incarichi di cui al comma 2 per ciascun servizio o fornitura devono essere tempestivamente comunicati dal Direttore del Consiglio di Bacino Verona Nord, che opera come stazione appaltante, all'Anagrafe delle prestazioni.
4. Non sono conferiti incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. Gli incarichi per l'espletamento delle attività di cui all'articolo 2, in assenza di precedenti esperienze, sono assegnati ai dipendenti previo accertamento di almeno una delle seguenti condizioni: a) aver seguito un corso di qualificazione professionale, ai sensi del CCNL vigente; b) aver svolto, senza oneri a carico del Fondo, l'attività oggetto dell'incarico per un periodo di formazione in affiancamento concluso con un giudizio positivo espresso dal RUP.
6. L'ufficio Gestione del Personale fornisce, con cadenza annuale, informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Art. 6

Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico sono indicati, su proposta del RUP, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni per ciascuna figura professionale.
2. I termini per l'esecuzione dei contratti coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per la prestazione dei servizi o forniture e per la redazione degli atti di verifica di conformità.
3. Il RUP cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
4. Le prestazioni del RUP cessano con il pagamento del saldo all'impresa contraente all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità.

Art. 7

Modalità e criteri di ripartizione del fondo

1. L'importo da corrispondere ai dipendenti, nei limiti di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante del presente regolamento, è ripartito con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale.
2. In caso di incarico di funzioni tecniche conferito congiuntamente a più persone la ripartizione interna dell'importo da corrispondere è definita nell'atto di conferimento.

Art. 8

Criteri di liquidazione dei crediti del dipendente per incentivi

1. Ai fini della liquidazione le prestazioni sono da considerarsi rese: a) per il RUP e collaboratori, con l'espletamento delle procedure di gara; b) per la direzione dell'esecuzione e collaboratori con l'emissione del certificato di regolare espletamento del servizio.

Art. 9

Modalità di pagamento degli incentivi

1. Gli incentivi sono corrisposti sulla base degli stati di avanzamento del servizio.
2. Ai fini dell'erogazione degli incentivi, il Direttore, previa verifica dell'attività svolta e accertato il diritto dei dipendenti di ruolo alla liquidazione dei compensi, trasmette il provvedimento di impegno e liquidazione all'Ufficio Gestione del Personale e all'ufficio Risorse Finanziarie, per i rispettivi adempimenti di competenza.
3. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da altre amministrazioni o soggetti terzi, **non possono superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo previsto per la qualifica e fascia economica rivestita** ai sensi dell'art.45 comma 4 del D.Lgs 45/2023. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile escluso quello derivante dagli incentivi medesimi. Le figure che operano come stazioni appaltanti effettuano opportune verifiche, anche a campione, ai fini del rispetto del suddetto limite massimo.

Art. 10

Riduzione dei compensi in caso di incrementi dei tempi di espletamento degli incarichi e nel caso di attività sviluppate in tutto od in parte da consulenti esterni

1. L'importo da corrispondere ai dipendenti a valere sulla quota del Fondo, è ridotto in caso di incrementi ingiustificati dei tempi previsti per l'espletamento delle attività.
2. L'accertamento della sussistenza delle circostanze di cui al comma 1 è di competenza del soggetto che ha affidato il relativo incarico, che vi provvede previa comunicazione al personale interessato e attivazione del contraddittorio, anche ai fini di un eventuale recupero dei tempi previsti.
3. Qualora la prestazione del servizio, o la fornitura si arresti per ragioni non dipendenti dal personale incaricato, purché in un momento successivo all'avvio della procedura di affidamento, il compenso incentivante è corrisposto proporzionalmente solo per le attività espletate e certificate dal RUP.
4. Qualora l'attività sia svolta con il supporto di consulenti o professionisti esterni sarà onere del Direttore in fase di liquidazione individuare la riduzione percentuale da applicare allo specifico incarico svolto; l'importo corrispondente alla percentuale di riduzione verrà sottratta dalla ripartizione per confluire nell'accantonamento unitamente al 20% del fondo.

Art. 11

Penalità per errori ed omissioni

1. Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante i soggetti incaricati che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che, nello svolgimento dei compiti assegnati si rendano responsabili di gravi negligenze, gravi errori od omissioni, che arrechino pregiudizio per il Consiglio di Bacino Verona Nord ovvero determinino l'incremento dei costi contrattuali.
2. Laddove le violazioni e le responsabilità del soggetto incaricato non siano tali da configurare la fattispecie di cui al comma 1, il compenso incentivante è ridotto mediante l'applicazione da parte del Direttore di una penale non inferiore al dieci per cento dell'importo spettante e non superiore al trenta per cento del suddetto importo, proporzionata alla gravità dell'inadempimento.
3. L'accertamento delle circostanze di cui ai commi 1 e 2 è di competenza del soggetto che ha affidato l'incarico, che vi provvede previa comunicazione al dipendente interessato e attivazione del contraddittorio.

Art. 12

Modifiche e varianti contrattuali

1. In caso di modifiche, nonché di varianti, dei contratti di appalto in corso di validità, nelle ipotesi previste dall'articolo 120 del codice dei contratti pubblici, autorizzate dal RUP, che comportino un incremento dell'importo a base di gara, il Fondo di cui al presente regolamento è riferito al nuovo importo lordo del contratto di appalto. L'incremento del Fondo a seguito di variante deve corrispondere ad un incremento dell'importo a base di gara sul quale è stata inizialmente calcolata la percentuale, ai fini del rispetto del limite massimo del due per cento di cui all'articolo 113, comma 2, del codice dei contratti pubblici.
2. La liquidazione degli incentivi, come ricalcolati a seguito dell'incremento del Fondo ai sensi del comma 1 è effettuata, secondo le aliquote già definite, a favore di tutti soggetti aventi diritto.
3. Nel caso l'appalto preveda già in fase di gara eventuali proroghe (con relativo importo calcolato nella base d'asta), la liquidazione dell'incentivo di cui al punto a) comma 1 art.8 del presente regolamento sarà calcolato sull'intero importo a base d'asta, mentre la liquidazione dell'incentivo di cui al punto b) del comma 1 dell'art.8 sarà calcolato sull'importo del contratto effettivamente svolto.

Art. 13

Trasparenza

2. Gli incarichi conferiti ciascun anno ai dipendenti dell'Ente, completi di tutte le informazioni necessarie, sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio di Bacino Verona Nord, sezione Amministrazione trasparente.

Art. 14

Disposizioni contabili ed entrata in vigore

1. Alle disposizioni contabili per la costituzione del fondo – di cui al presente Regolamento- nel bilancio del Consiglio di Bacino Verona Nord, nonché per il suo utilizzo provvede il Direttore generale.
2. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Allegato A

SERVIZI E FORNITURE	
RUP	15%
COLLABORATORI RUP	45%
DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	25%
COLLABORATORI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	15%
totale	100%
SOGLIE	
Fino ad 1.000.000	2%
1.000.000-10.000.000	0.6%
> 10.000.000	0.1%

La suddivisione per scaglioni è finalizzata all'individuazione della fascia e della relativa percentuale da applicarsi.

Ambito delle competenze specifiche identificate:

fase di programmazione, predisposizione gara

fase esecutiva

rup e collaboratori del rup

direttore dell'esecuzione e collaboratori del
direttore dell'esecuzione